



## **TRIBUNALE DI PALERMO**

### SEZIONE IV- PROCEDURE CONCORSUALI

#### Il Giudice

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da DI CARLO DOMENICA in data 3.7.2023;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dal Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, dott. Roberto Crivello, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;

dato atto che non è stata indicata l'attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali valutare la sospensione ex art. 70, comma 4, CCII;

ritenuta l'opportunità, a mente della disposizione appena citata, di disporre il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore nonché il divieto per quest'ultimo di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;



rammentato infine che, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la legittimazione esclusivamente per le somme dovute a titolo di oneri di riscossione, mentre la legittimazione per i crediti iscritti a ruolo spetta ai corrispondenti enti impositori (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, 29 aprile 2022; Trib. Mantova, decr. dell'11 aprile 2022 nel proc. n. 1/2022 R.G.; Trib. La Spezia, 9 aprile 2019; Trib. Bologna, Sez. IV, decr. del 24-27 aprile 2018 nel proc. n. 5798/2015 R.G.); visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it);

DISPONE

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori all'indirizzo pec risultante da REGINDE/INIPEC o in mancanza tramite raccomandata a/r, salva l'ipotesi di espressa indicazione da parte del creditore stesso;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;

DISPONE



il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

DISPONE

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista – sentito il debitore – riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi al proponente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Roberto Crivello, a cura della Cancelleria.

Si comunichi.

Palermo, 01/08/2023

Il giudice delegato

*Vittoria Rubino*


Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.





***I Diritti del Debitore  
Segretariato Sociale  
PALERMO***  
***Sede Legale Via Villa Heloise 21 Palermo***

**Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento  
Iscritto al n. 233 della Sezione A  
del Registro Organismi del Ministero della Giustizia  
"O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Palermo"**



### **Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento**

"I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo" Iscritto  
al n. 233 della Sezione A del Registro Organismi Ministero della Giustizia

### **Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Art. 67 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019

#### **Richiedente:**

Di Carlo Domenica

#### **Legale del richiedente:**

Avv. Francesco Cutietta  
Via Notarbartolo n. 44 Palermo  
francescocutietta@pecavvpa.it

#### **Gestore nominato:**

Dott. Roberto Crivello  
dottrobertocriello@pec.it

**Iscritto ai n. 233 della Sezione "A"  
Registro Organismi Ministero della Giustizia**

Sede Legale: via Villa Heloise Palermo

Codice Fiscale 97343530826

Sito web : [www.idirittideldebitore.com](http://www.idirittideldebitore.com)

PEC: [idirittideldebitore.palermo@pec.it](mailto:idirittideldebitore.palermo@pec.it)

Referente : Avv. Luca Rizzitano email: [referenteocc.palermo@gmail.com](mailto:referenteocc.palermo@gmail.com)

## **INDICE RELAZIONE**

- Dichiarazione del Gestore della Crisi

- Premessa

I. Posizione reddituale e patrimoniale

II. Posizione debitoria

III. Cause del sovra indebitamento

IV. Sintesi della Proposta

V. Alternativa Liquidatoria

VI. Merito creditizio

VII. Conclusioni

## RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

### Dichiarazioni Gestore della Crisi:

Il sottoscritto dott. Roberto Crivello dichiara e attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c, e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di non sussistere, riguardo alla propria persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse.

### PREMESSO

- che la Sig.ra Di Carlo Domenica, nata a [REDACTED] il [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] residente in Via [REDACTED] rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Cutietta per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versa, ha presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo", istanza per un Piano del Consumatore ai sensi dell'art. 67 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
  - che l'istante intende avvalersi dei benefici di cui all'art 67 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019: *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma"*.
  - che il Referente dell'Organismo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 202 14/09/2014, ha nominato lo scrivente Gestore della crisi nella procedura di cui all'oggetto.
- Tutto ciò premesso si rassegna la seguente.

## **Analisi dei requisiti oggettivi di accesso ai benefici al Codice della crisi e dell'insolvenza<**

L'Art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 disciplina l'ambito applicativo del nuovo codice della Crisi dell'insolvenza, recitando: *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.”*

Parimenti, l'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento è definito dall' Art. 65 comma cit. decreto, per il quale: *“I debitori di cui all' Art.2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovra indebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX”;*

**L'Art. 2 comma 1 lettera e), del citato decreto legislativo, definisce il “consumatore” come:** *“La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.*

**L'Art. 2 comma 1 lettera c), del citato decreto legislativo, definisce il “sovra indebitamento” come:** *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.*

**L'Art. 2 comma 1 lettera a), del citato decreto legislativo, definisce lo stato di “crisi” come:** *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.*

**L'Art. 2 comma 1 lettera b), del citato decreto legislativo, definisce l' “insolvenza” come:** *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.*

Dalle analisi condotte dallo scrivente Gestore emerge come lo stesso possa considerarsi Consumatore e che si trovi in uno stato oggettivo di sovra indebitamento.

### **Rispetto delle condizioni ostative alla applicazione della norma: (Art. 69 comma 1)**

L'istante, *ut supra* identificato:

- a. Non ha beneficiato di esdebitazione nel quinquennio pregresso, ne per due volte;
- b. Non ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

### ***I. Posizione reddituale e patrimoniale***

Lo scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta, ad esito delle indagini esperite, ha convocato l'istante per ottenere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento ed ha redatto la presente. La ricorrente ha prodotto l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare (Tabella n. 2), composto da n.3 persone. (Tabella n.1), ciò al fine di individuare quel delta differenziale, tra il reddito percepito e le uscite mediamente sostenute, da rendere disponibile per il soddisfacimento del ceto creditorio.

#### **Composizione nucleo familiare (Tabella n. 1) (Doc. 2)**

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Data di nascita</b>
Di Carlo Domenica	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████

#### **Attuale situazione di incapacità ad adempiere le obbligazioni (Tabella n.1-bis)**

Reddito medio mensile	1.507,67
Totale rate mensili	1.024,93
<b>Percentuale di indebitamento</b>	<b>67 %</b>

#### **Dettaglio delle rate mensili sostenute**

<b>Creditore</b>	<b>Categoria privilegio debito</b>	<b>Rata</b>
Deutsche Bank	Chirografo	€ 385,93
Dynamica	Chirografo	€ 233,00
Fincontiuo	Chirografo	€ 186,00
Poste Italiane	Chirografo	€ 220,00
<b>Totale</b>		<b>€ 1.024,93</b>

Come evidenziato nelle tabelle su esposte, il ricorrente, si trova nella situazione descritta dalla normativa in oggetto all'Art. 2 comma 1 lettera c).

La situazione descritta dal legislatore si manifesta nel caso in esame in cui si rileva un indice di indebitamento del debitore istante pari al 67%.

Appare pacifico come l'adempimento dei rate delle obbligazioni assunte comprometterebbe le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni primari della propria famiglia.

Va precisato come ██████████ fratello dell'istante, risulti disoccupato e quindi non contribuisce in alcun modo alle spese per il sostentamento del nucleo familiare (Doc. 6). Quindi, in considerazione dell'esiguo importo della pensione di reversibilità della madre dell'istante, ██████████ di euro 721,62 mensili (Doc. 19) lo stipendio della Sig.ra Di Carlo Domenica rappresenta la fonte principale di sostentamento dello stato di famiglia (Doc. 10).



### Fabbisogno del nucleo familiare (Tabella n. 2) (Doc. 7)

Tipologia di spesa	Importo
Energia elettrica	€ 60,00
Telefonia	€ 36,00
Spese Mediche	€ 100,00
Affitto e condominio	€ 19,00
Alimenti	€ 400,00
Spese automobile e carburante	€ 200,00
Assicurazione auto e bollo	€ 80,00
Fornitura Gas e acqua	€ 50,00
Spese impreviste	€ 100,00
Spese figlia 50%	€ 80,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.125,00</b>

In ordine al fabbisogno mensile del nucleo familiare l'art 68 comma 3 recita: "A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale(al 4/2019 euro 458,00) moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"

Si procede alla determinazione del fabbisogno familiare sulla scorta di quanto rappresentato:

- Assegno sociale: euro 503,27
- Parametro scala di equivalenza ISEE n.3 componenti: 2,04
- Fabbisogno mensile euro: 1026,67

È agevole rilevare come le spese sostenute dal debitore e dalla sua famiglia risultino essere quasi in linea con il fabbisogno individuato secondo le previsioni di cui all'art 68, ma sensibilmente al di sotto alle risultanze ISTAT, che per famiglie di analoga composizione e nel medesimo territorio di riferimento individuano un importo medio di 2.451,80 euro mensili.

### Fonti di reddito dell'Istante da destinare al pagamento del ceto creditorio (Doc. 10)

Buste Paga	Importo
Novembre	€ 1.594,00
Dicembre	€ 1.395,00
Gennaio	€ 1.534,00
<b>Valore Medio</b>	<b>€ 1.507,67</b>

Si ribadisce come lo stipendio dell'istante Di Carlo Domenica, derivante dall'attività di addetto senior presso Poste Italiane, costituisca la principale fonte reddituale del nucleo familiare.

Sulla base di quanto esposto la porzione di reddito disponibile da destinare al pagamento del ceto creditorio non dovrebbe eccedere l'importo di euro 382,67 mensili.

Reddito medio mensile familiare	1.507,67
Elenco spese mensili dichiarate dall'Istante	1.125,00
<b>Reddito Disponibile</b>	<b>382,67</b>

### **Atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio pregresso (Art. 67 comma 2 lett. c)**

Dalla documentazione fornita allo scrivente Gestore, la situazione di sovra indebitamento dell'istante non risulta determinata da atti compiuti dallo stesso con colpa grave, malafede o frode.

Parimenti, l'istante, non ha posto in essere alcun atto dispositivo del proprio patrimonio nel periodo considerato (Doc. 4).

### **Beni mobili registrati (Doc. 3)**

La debitrice Di Carlo Domenica risulta titolare del seguente bene mobile registrato (All. n. 3).

- [redacted] tg: [redacted] ed anno d'immatricolazione [redacted]

Il valore stimato del bene sul elencato oscilla entro un range che varia da euro 2.500,00 – 3.200,00.

Per la valutazione di mercato del bene sopra descritto sono state considerate le quotazioni fruibili gratuitamente on-line su siti di settore.

Si osserva come si tratti dell'unica autovettura a disposizione della famiglia, necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e svolgere le conseguenti attività di gestione quotidiana.

Pertanto, si ritiene conducente non considerare la stessa ai fini patrimoniali anche in ragione della marginale incidenza che la vendita forzata della stessa produrrebbe sul complessivo debitorio.

### **Beni immobili (Doc. 21, 22).**

La Sig.ra Di Carlo Domenica non risulta essere proprietaria di alcun bene immobile

## **II. Posizione debitoria**

Il nominato Gestore ha proceduto a richiedere a mezzo p.e.c. certificazione del credito vantato a ciascun creditore, si riproduce l'elenco delle precisazioni pervenute, precisando che, nei casi di mancato riscontro da parte del ceto creditorio formalmente interpellato, si è provveduto attraverso l'importo debitorio risultante dalle banche dati ufficiali e/o attraverso la documentazione fornitaci dal proponente debitore.

<b>Creditore</b>	<b>Categoria privilegio debito</b>	<b>Rata</b>	<b>Debito residuo</b>
Agenzia delle Entrate Riscossione	Privilegio generale	-	€ 13.171,69
Deutsche- Bank	Chirografo	€ 385,93	€ 27.401,03
Dynamica Delega	Chirografo	€ 233,00	€ 19.572,00
Poste Italiane spa	Chirografo	€ 186,00	€ 2.641,44
Amg Gas	Chirografo	-	€ 677,05
Fincontiuo Cessione del V	Chirografo	€ 220,00	€ 13.578,00
Wind s.p.a.	Chirografo	-	€ 507,08
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.024,93</b>	<b>€ 77.548,29</b>

**III. Cause del sovra indebitamento e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (Art. 68 comma 2 lett. a)**

Ai fini della presente procedura giova una narrazione della cause che hanno cagionato l'originario stato di sovra indebitamento.

L'anno da cui si origina lo squilibrio economico è il 2011 (Doc. 9) , anno nel quale la sig.ra Di Carlo si separa dal marito, l'avvenimento costringe la ricorrente a cambiare casa e trasferirsi presso l'abitazione della madre, nella quale tale ultima risiedeva e risiede congiuntamente al fratello.

La separazione produce un duplice aggravio di costi: da un lato la contribuzione per il mantenimento della figlia, dall'altro costi per il trasferimento e per il contributo per la madre ed il fratello che di fatto sopravvivevano, prima dell'arrivo della sig.ra Di Carlo, sopravvivevano con la sola pensione della madre pari a euro 700,00 ca.

Per l'appunto, oltre lo stipendio dell'istante, vi è esclusivamente la pensione di reversibilità della madre (Doc. 19) che data la situazione di inoccupazione lavorativa del fratello ( ) non risultava bastevole al mantenimento di un dignitoso tenore di vita di entrambi.

La parte più rilevante delle obbligazioni risulta essere state contratta dalla proponente negli anni immediatamente successivi alla separazione (Fincontinuo, Doc. 13 – Dinamica Doc. 26, 2015) proprio per sopperire alle esigenze familiari ed agli studi della figlia.

Gravata dalla mole debitoria nel 2021 la debitrice decide di contrarre un ultimo finanziamento con l'istituto Deutsche Bank (Doc. 8) nell'auspicio di risollevarsi da una situazione economica così insostenibile, tuttavia, da questo momento si avvia una spirale debitoria iniziata, come consuetudine, con tentativi virtuosi finalizzati a contemperare e razionalizzare la sofferenza debitoria con il maggior ricorso al credito, che ha prodotto, di fatto, un incolpevole incremento del debito stesso.

**IV. Sintesi della proposta**

Al fine di potere sviluppare l'ipotesi di soddisfacimento dei crediti, i medesimi sono stati classificati secondo la seguente tabella contemplando le rispettive cause legittime di prelazione.

<b>Categoria di privilegio</b>	<b>Ordine di soddisfacimento</b>	<b>Importo</b>
Prioritari art. 6 co. 1 D.L. 12 gen. 2019 n. 14	1	€ 1.800,00
Privilegiati ex art. 2751-bis co. 2 cc	2	€ 2.100,00
Privilegi Generali	2	€ 13.171,69
Chirografi	3	€ 64.376,60
<b>Totale</b>		<b>€ 81.448,29</b>

### Durata del Piano del Consumatore

La durata del piano del consumatore è argomento particolarmente dibattuto da dottrina e giurisprudenza, all'uopo, nella normativa che ci occupa nulla si rileva, non rinvenendosi limiti temporali normati.

Sul punto di è esclusa l'applicabilità della giurisprudenza formatasi in materie di concordato preventivo. Infatti la procedura concorsuale rappresentata è diversa sia nei presupposti, in quanto "applicata alle imprese", sia e nelle finalità perché orientata alla tutela del creditore.

Tanto premesso la durata del presente piano del consumatore, pari ad anni 7 e, pertanto, con un piano di ammortamento di 84 mensilità, pare del tutto in linea con la consolidata giurisprudenza della competente sezione del Tribunale Civile di Palermo.

Nella proposta è stato previsto un pagamento rateale che possa essere per il debitore sostenibile, e che coniughi al contempo le ragioni creditorie assicurando un grado di soddisfacimento che non cagioni loro eccessivo nocumento.

Creditore	Categoria privilegio debito	Debito residuo	Offerta %	Importo offerto	Mesi	Importo Rata
OCC Palermo	Prioritari art. 6 co. 1 D.L. 12 gen. 2019 n. 14	€ 1.800,00	100%	€ 1.800,00	6	€ 300,00
Avv. Cutietta Francesco	Privilegiati ex art. 2751-bis co. 2 cc	€ 2.100,00	50%	€ 1.050,00	84	€ 350,00
Agenzia delle Entrate Riscossione	Privilegio generale	€ 13.171,69	50%	€ 6.585,85	84	€ 78,40
Deutsche- Bank	Chirografo	€ 27.401,03	40%	€ 10.960,41	84	€ 130,48
Dynamica Delega	Chirografo	€ 19.572,00	40%	€ 7.828,80	84	€ 93,20
Poste Italiane	Chirografo	€ 2.641,44	40%	€ 1.056,58	84	€ 12,58
Amg Gas	Chirografo	€ 677,05	40%	€ 270,82	84	€ 3,22
Fincontiuo Cessione del V	Chirografo	€ 13.578,00	40%	€ 5.431,20	84	€ 64,66
Wind	Chirografo	€ 507,08	40%	€ 202,83	84	€ 2,41
<b>TOTALE</b>		<b>€ 81.448,29</b>		<b>€ 33.859,09</b>		<b>€ 397,46</b>

### Piano rateale

La proposta di Piano del Consumatore prevede il pagamento dei creditori del ricorrente secondo le modalità di seguito illustrate.

Con la presente proposta di accordo il ricorrente rende complessivamente disponibile una somma pari ad **euro 34.909,09** dilazionata nella seguente maniera:

- che le prime **6** rate di **euro 300,00** siano destinate al pagamento dei costi di procedura dell'Organismo e della parcella
- che a partire dalla rata **n. 7** l'importo complessivo pari ad **euro 397,46** sarà distribuito al ceto creditorio secondo gli importi e l'arco temporale previsto dalla tabella rateale di cui sopra.

#### **V. Alternativa liquidatoria (Art. 67. Comma 4)**

Il metro di parametro con l'alternativa liquidatoria ha la finalità di rendere edotto l'On. Tribunale Adito nella Persona del Giudice Delegato, di come la proposta avanzata dal Consumatore soddisfi le ragioni creditorie in una ottica comparativa.

L'art 67 co. 4 sui, presupposti di ammissibilità, all'uopo prevede che: "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi."

Nella fattispecie che ci occupa, l'assenza di patrimonio da liquidare priva la comparazione di uno dei suoi fattori necessari rendendo, altresì, non perseguibile la procedura di cui all'art. 268 del CCII.

Pertanto, in un'ottica comparativa, la percentuale di soddisfacimento affidata dal presente piano al ceto creditorio appare quella maggiormente realizzabile e soddisfacente per gli stessi.

#### **Riepilogo**

Reddito mensile	€ 1.507,67
Rate mensili dopo l'omologa	€ 397,46
Reddito disponibile dopo l'omologa	€ 1.110,21

#### **VI. Merito creditizio**

Ai fini della concessione di un qualsivoglia finanziamento gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare un'analisi sull'affidabilità del cliente. Tale analisi, denominata valutazione del merito creditizio consiste nella disamina di quattro aspetti: il patrimonio, le garanzie disponibili, la presenza di garanti e il reddito.

La valutazione che certamente deve condursi è quella relativa al rapporto rate reddito che, alla data odierna, si rileva essere pari al 67%.

Si riepilogano le rate gravanti stabilmente sul reddito della proponente.

- **Poste Italiane:** € 220,00;
- **Delega Dinamica:** € 233,00;
- **Cessione del V Fincontinuo:** € 186,00;
- **Deutsche-Bank:** € 385,93.

Sebbene le rate sostenute risultano talmente esose per la ricorrente da pregiudicare l'importo necessario alla sopravvivenza e dunque incidere nella valutazione del merito creditizio che gli istituti di credito avrebbero dovuto verificare.

A) Segue un'analisi della posizione reddituale dell'odierno ricorrente al fine di valutare se il soggetto

finanziatore, nella fattispecie l'istituto bancario *Poste Italiane s.p.a.*, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Reddito medio disponibile	Assegno sociale anno 2008	Scala di equivalenza ISEE	Dignitoso tenore di vita
1.507,67 €	395,98 €	2,04	807,80 €

Orbene sulla scorta dei dati riportati nella tabella si conduce la valutazione di cui all'art. 68, comma 3, del nuovo CCII, Il contratto di finanziamento con Poste Italiane s.p.a., è stato stipulato nell'anno 2018.

Per l'anno di riferimento l'importo dell'assegno sociale risulta pari ad euro 453,00 moltiplicando tale ultimo per il parametro della scala di equivalenza dell'ISEE – riferita ai tre componenti del nucleo familiare - si ottiene il valore riportato come dignitoso tenore di vita.

Ai fini di una valutazione del merito creditizio dell'odierno istante occorre dedurre dal reddito disponibile familiare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, pertanto:

Reddito disponibile:	1.507,67 -
Dignitoso tenore di vita:	807,80 =
<b>Totale</b>	<b>699,87</b>

L'importo rateale sostenuto dalla famiglia del debitore per il rimborso del mutuo è pari ad euro **220,00 mensili**. Orbene, l'art. 68, comma 3, del nuovo CCII dispone: *“ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE”*

Sulla scorta delle risultanze contabili conseguite si ritiene che l'istituto di credito abbia tenuto conto del merito creditizio della sig.ra Di Carlo, la cui rata *illo tempore* risultava sostenibile.

**B)** Con riguardo alla valutazione sul merito creditizio del debitore rispetto alla posizione debitoria nei confronti i *Fincotinu SPA* si ripercorrono i calcoli condotti nel punto A).

Reddito medio disponibile	Assegno sociale anno 2019	Scala di equivalenza ISEE	Dignitoso tenore di vita
1.287,67 €	453,00 €	2,04	924,12 €

Ai fini di una valutazione del merito creditizio dell'odierno istante occorre dedurre dal reddito disponibile familiare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, pertanto:

Reddito disponibile:	1.287,67 -
Dignitoso tenore di vita:	934,30 =

**Totale** 350,37

L'importo rateale sostenuto dalla famiglia del debitore per il rimborso del prestito personale è pari ad euro **186,00 mensili**, un importo che concederebbe un dignitoso tenore di vita se sostenuto.

C) In ordine alla valutazione sul merito creditizio del debitore rispetto alla posizione debitoria nei confronti di *Dynamica Retail s.p.a.* si rileva quanto segue.

Reddito medio disponibile	Assegno sociale anno 2019	Scala di equivalenza ISEE	Dignitoso tenore di vita
1.101,67 €	457,99 €	2,04	934,30 €

Reddito disponibile: 1.101,67 -

Dignitoso tenore di vita: 938,97 =

**Totale** 162,70

Sulla scorta delle risultanze contabili conseguite si ritiene che l'istituto di credito non abbia tenuto conto del merito creditizio della sig.ra Di Carlo poiché l'importo della rata (euro 233,00) sostenuta è superiore rispetto alla capacità reddituale del debitore (162,70), calcolata nella tabella appena sopra.

Rilevata, ora una negativa capacità reddituale, ne consegue che per ogni altra posizione debitoria contratta cronologicamente dopo (Deutsche Bank) il creditore contraente non abbia parimenti tenuto conto del merito creditizio.

#### **Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore**

**(Art. 68 comma 2 lett. b)**

L'istante ha provveduto a fornire la documentazione prevista dalla norma e la stessa può ritenersi ragionevolmente completa e attendibile.

Nel dettaglio risulta allegata alla presente:

1. Documento Identità Di Carlo Domenica;
2. Stato di Famiglia;
3. Beni mobili;
4. Dichiarazione sostitutiva sul mancato compimento di atti dispositivi;
5. Dichiarazione sostitutiva sul mancato accesso ai benefici di cui alla legge 3/12;
6. Certificato INPS XXXXXXXXXX
7. Elenco Spese Mensili;
8. Copia contratto Deutsche Bank;
9. Documento divorzio;

10. Ultime 3 Buste Paga;
11. Estratto conto Poste ottobre 2022;
12. Dichiarazioni Cambio di residenza;
13. Fincontinuo Contratto;
14. Fincontinuo Piano Finanziario;
15. Estratto Conto Poste;
16. Wind Estratto conto,
17. Precisazioni debito residuo Wind;
18. Poste Italiane accordo;
19. Pensione Madre;
20. Precisazione debito Poste 2008;
21. Risultanze catastali fabbricati;
22. Risultanze catastali terreni;
23. Nota precisazione del credito ADERISC;
24. Estratto di ruolo;
25. Nota precisazione del credito Fincontinuo;
26. Nota precisazione del credito Dinamica;
27. Nota precisazione del credito Deutsche Bank;
28. Nota di precisazione del credito Riscossione Sicilia.

## *VII. Conclusioni*

### **Attuabilità del Piano e idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.**

Sulla base della documentazione preliminare richiesta ed esaminata può, a ragione, ritenere che il sig.ra Di Carlo Domenica soddisfi i requisiti oggettivi e soggettivi per l'avvio di una procedura di sovra indebitamento e che la proposta di ristrutturazione del debito possa ritenersi ragionevolmente perseguibile.

Per i creditori, privi di garanzie reali o personali, il Piano rappresenta una proposta sostenibile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati.

Orbene, il nominato Gestore della Crisi stima che la proposta di ristrutturazione del debito in esame, seppur con i limiti di ogni giudizio prognostico effettuato ex ante, costituisca una soluzione conveniente e di probabile realizzazione.

Il Gestore della Crisi

***Dott. Roberto Crivello***

